

Anche per il 2014 il regime sperimentale per le donne: via prima, ma l'assegno è più basso

Chi può prenotare la pensione

Tre categorie e lo spartiacque della riforma Fornero

DI NICOLA MONDELLI

All'appuntamento con la pensione avente decorrenza dal 1° settembre 2014 sono interessate tre categorie di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

La prima categoria è costituita dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 31 dicembre 2011 potevano fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

La seconda categoria è costituita dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che, alla data del 31 dicembre 2014, potranno fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal predetto art. 24 per accedere al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

La terza categoria comprende il medesimo personale femminile che alla data del 31 dicembre 2014 potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione anticipata richiesti dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2007 (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contribuzione).

I requisiti pre Fornero

Per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con decorrenza 1° settembre 2014, il personale della scuola appartenente alla prima categoria do-

veva possedere, alla data del 31 dicembre 2011, i seguenti requisiti anagrafici e contributivi: per l'accesso alla pensione di vecchiaia 65 anni di età se uomini e 61 se donne, unitamente a venti anni di contribuzione (15 anni di contribuzione per chi alla data del 31 dicembre 1992 poteva fare valere qualche anzianità contributiva); per l'accesso alla pensione di anzianità 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni e 35 di contribuzione sia per gli uomini che per le donne oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, una anzianità contributiva comunque acquisita non inferiore a 40 anni.

Questo personale rimane sottoposto al previgente regime e non è soggetto, neppure su opzione, a quello in vigore dal 1° gennaio 2012 per quanto attiene ai requisiti di età e di anzianità contributiva. Nei suoi confronti trova applicazione, nelle determinazioni della pensione, il regime contributivo pro-rata per le

anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Salvo trattenimento in servizio, questo personale se compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio. Se invece li compie successivamente avrà diritto a permanere in servizio fino al 31 agosto 2015, a meno che non chiedi espressamente di cessare dal servizio dal 1°

settembre 2014.

I requisiti post Fornero

Il personale della scuola appartenente alla seconda categoria, sia maschile che femminile, potrà accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia se potrà fare valere, alla data del 31 dicembre 2014, 66 anni e tre mesi di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Se la predetta età anagrafica è maturata entro il 31 agosto 2014, l'interessato dovrà essere collocato a riposo d'ufficio. Potrà accedere alla pensione anticipata se, sempre alla data del 31 dicembre 2014, potrà fare valere, se uomo, 42 anni e sei mesi di anzianità contributiva; se donna, 41 anni e sei mesi.

Occorre peraltro sottolineare che nei confronti del personale che chiede di accedere al trattamento pensionistico anticipato, potendo fare valere una età inferiore a 62 anni, continuano a trovare applicazione le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legge 201/2011, qualora l'anzianità contributiva derivi anche da prestazioni non di effettivo lavoro.

Le penalizzazioni (1 per cento per il primo anno inferiore a 62 e un altro 1 per cento per il secondo anno: 2 per cento per ciascuno degli anni successivi) non scatteranno invece se le prestazioni di non effettivo lavoro riguardano i periodi di astensione obbligatoria per maternità, l'assolvimento degli obblighi di leva, le assenze per infortunio, per malattia e per donare il sangue, i con-

gedi parentali di maternità e di paternità e i permessi per assistere parenti disabili di cui all'art. 33 della legge 104/1992.

Pensionamento anticipato per le lavoratrici

Limitatamente al personale femminile del comparto scuola, continuerà anche per il prossimo anno a trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 secondo la quale, in via sperimentale e fino al 2015, le lavoratrici dipendenti possono accedere, in deroga alla normativa vigente, al trattamento pensionistico di anzianità se possono fare valere una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica di 57 anni e tre mesi, questi ultimi dovuti all'adeguamento della speranza di vita previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 78/2010.

Condizione per accedere alla disposizione in deroga è la preventiva opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo.

Tale sistema, come è noto, riduce l'ammontare della pensione, indicativamente intorno al 20 per cento, rispetto a quello che sarebbe derivato applicando il sistema di calcolo retributivo.

Nei loro confronti non trovano, in ogni caso, applicazione le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legge 201/2011, applicabili al personale che cessa dal servizio con una età anagrafica inferiore a 62 anni, illustrate nella seconda parte di questo articolo.

2. Continua

—© Riproduzione riservata—



Elsa Fornero

